

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 30/05/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA CESSIONE DI CUBATURA E TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIE

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di MAGGIO alle ore 9.31, in videoconferenza giusta decreto presidenziale n. 1/2020 prot. n. 11879 del 19 maggio 2020, il Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA di PRIMA convocazione si è riunito.

In proseguo di seduta sono presenti:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) BILANCIA Anna Maria (Sindaco)	×	
2) ANTONINI Roberto	x	
3) CRISTOFARI Federica	x	
4) DELL'UNTO Elide	x	
5) DELOGU Angelo	×	
6) DE MARCHIS Giuseppe		х
7) FANELLI Luisella	х	
8) FEDERICI Giulio	х	
9) GUADAGNOLI Fabio	х	

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
10) INES Antonio	х	
11) ONORATI Enrica	x	
12) QUATTROCIOCCHE Sonia	х	
13) ROSSI Emilio	1	х
14) DESIDERI Ernesto Cesere	x	
15) FANIA Rosa Maria	х	
16) MACCI Umberto	х	
17) VELLUCCI Marcello	х	
Totale	15	2

Assessori esterni	Presente	Assente
STIRPE Domenico	X	

Il Presidente **Dott.ssa Elide DELL'UNTO**, che presiede l'assemblea, dà inizio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Margherita Martino che provvede alla redazione del presente verbale.

Illustra la proposta l'Ass. Federici.

Interviene sul punto la Cons. Fania, la quale si dichiara favorevole in linea di principio ma nel caso di specie fa presente che si lascia eccessiva libertà elencando alcuni criteri che devono avere le cubature;

Il Cons. Macci fa presente che vi era la necessità di un approfondimento, che l'approfondimento era stato richiesto ma non è stato concesso per cui dichiara che egli e Vellucci non partecipano al voto.

In seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la pianificazione urbanistica comunale è disciplinata dal Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.142 del 13/03/2009, pubblicata sul B.U.R.L. n.16 del 28/04/2009, S.O.n.66;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n.39 del 10/02/2015 la Regione Lazio ha approvato la Variante agli articoli nn. 11, 12, 13, 19 e 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale adottata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 28/04/2009 e con la Deliberazione di Consiglio Comunale di rettifica n.74 del 16/11/2009;
- il legislatore ha introdotto nell'ordinamento il diritto che consente di trasferire volumetrie o diritti edificatori da una superficie fondiaria di origine a quella di utilizzo che accoglie e utilizza i diritti edificatori provenienti dall'area di origine con lo scopo che la disciplina urbanistica in materia di costruzioni private, ha favorito la nascita e la diffusione tra i proprietari di aree edificabili della prassi nota come "trasferimento o asservimento di cubatura" così formalizzando un nuovo schema contrattuale della cessione di cubatura;
- in relazione ad alcune normative statali sopravvenute, si ritiene necessario porre in essere alcune precisazioni di carattere interpretativo ed attuativo di tali disposizioni che consentano agli uffici comunali certezza nell'applicazione di tali norme;
- la disciplina relativa al trasferimento o asservimento di cubatura in applicazione delle norme in materia di trascrizione dettata di recente, però, appare alquanto scarna, limitandosi, onde garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'inserimento nell'articolo 2643 del Codice Civile, dopo il n. 2), del n. 2-bis), in base al quale divengono soggetti a trascrizione nei registri immobiliari anche i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
- il predetto diritto è stato tipizzato dall'art. 5 D.L. 13 maggio 2011 n.70, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, rubricato "Costruzioni private" che così recita: "1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: omissis e) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura"; omissis 3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643', comma 1, del codice civile, dopo il n. 2), e ' inserito il seguente: "2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative ";
- successivamente con l'entrata in vigore della legge n. 106/2011 di conversione del Decreto-legge n. 70/2011, le Regioni e le Amministrazioni comunali hanno cercato di utilizzare la nuova possibilità relativa alla "cessione di cubatura" con vari meccanismi e con orientamenti più o meno concordi che in taluni casi sono stati ritenuti non corretti dalla giurisprudenza amministrativa che è intervenuta sull'aspetto urbanistico con le seguenti due condizioni:
 - l'omogeneità dell'area territoriale entro la quale si trovano i due terreni;
 - la contiguità dei due fondi,

- sulla base di queste due precedenti condizioni, che occorre precisare non creano varianti ai PRG, è possibile intervenire, per l'inserimento dell'istituto della "cessione di cubatura", semplicemente o con apposito regolamento comunale o con la modifica del Regolamento edilizio esistente, lasciando inalterati i vigenti P.R.G. e le N.T.A. o, nel caso di predisposizione di nuovi P.R.G. con l'inserimento del citato istituto, anche, nelle N.T.A.
- dopo varie sentenze della giustizia amministrativa, nei vari comuni in cui è stata regolamentata la cessione di cubatura, appunto con la modifica del vigente regolamento edilizio o con la predisposizione di un nuovo Regolamento predisposto ad hoc per la cessione di cubatura, nel rispetto delle due sopraindicate condizioni rinvenibili in quasi tutte le sentenze di giustizia amministrativa prodotte dal 2011 ad oggi;
- questa regolamentazione intende innanzitutto non lasciare completamente libera la cessione di cubatura in quanto nell'articolo 5, comma 3 del Decreto-legge n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011 è espressamente dichiarato che «Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643 del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente: "2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale"» specificando quindi che fino a quando non è predisposta una apposita normativa urbanistica o uno strumento urbanistico di pianificazione, nessuna cessione di cubatura è possibile;
- il trasferimento dei diritti edificatori, non è contemplato dal quadro normativo della Regione Lazio;

VISTO il parere della REGIONE LAZIO prot. del registro ufficiale u.0305497 DEL 15-06-2017, in risposta al Comune di Colonna, avente per *Oggetto: Parere in merito alla possibilità di consentire il trasferimento di diritti edificatori* in cui si afferma che:

- La giurisprudenza amministrativa ha comunque da tempo ritenuto che il trasferimento dei diritti edificatori dovesse "ritenersi generalmente ammesso, salvo che la normativa settoriale urbanistica [...] ovvero gli strumenti di pianificazione territoriale lo vietino per particolari ragioni o lo assoggettino a particolari condizioni" (C.d.S., sez. VI, n. 1 398/20 1 6; C.d.S., sez. VI, n. 71 37/20 1 5), nel senso che "il trasferimento di diritti edificatori trova il proprio limite, oltre che in eventuali discipline speciali della legislazione urbanistica, nelle statuizioni degli strumenti urbanistici, i quali potrebbero vietare tali operazioni per alcune aree, oppure contenere previsioni inerenti alla determinazione della volumetria realizzabile fondata su criteri incompatibili con il suo trasferimento" (C.d.S., sez. VI, n. 1 398/201 6; C.d.S., sez. VI, n. 71 37/20 1 5);
- Qualora gli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Priverno non escludono il ricorso a tale istituto, esso deve ritenersi i n via generale ammesso;
- Sempre la giurisprudenza ha tuttavia subordinato la legittimità del trasferimento di diritti
 edificatori fondamentalmente alla verifica della sussistenza di due ordini di condizioni che
 devono caratterizzare i fondi tra cui avviene detto trasferimento, ossia l'omogeneità
 dell'ambito territoriale entro il qual e si trovano e la contiguità tra di essi.
- Il primo requisito, quello della omogeneità dell'ambito territoriale nel quale si devono trovare i due fondi, è volto ad assicurare che gli accordi tra privati non influiscano sulle scelte di pianificazione, rispetto alle quali devono restare del tutto neutre ed indifferenti. Ciò comporta, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza, che i fondi tra i quali è possibile effettuare il trasferimento dei relativi diritti edificatori abbiano la medesima destinazione urbanistica e siano ubicati nella medesima zona omogenea come individuata dallo strumento urbanistico generale, della quale non deve pertanto risultare alterato l'indice di densità territoriale né il relativo carico urbanistico complessivo né la dotazione d i standard (C.d.S., sez. VI, n. 1398/2016; C.d.S., sez. YI, n. 7137/2015). In particolare, per quanto riguarda il trasferimento di diritti edificatori tra sottozone diverse,

come ricorre......(anche nel Comune di Priverno), la giurisprudenza (C.d.S., sez. V, n. 2220/20 1 3) ha chiarito che esso deve ritenersi consentito solo ove le sottozone abbiano destinazione urbanistica, posto che diversamente si verificherebbe medesima un'evidente alterazione delle caratteristiche tipologiche della zona tutelate dalle norme urbanistiche". Non è sufficiente pertanto, l'appartenenza dei fondi alla medesima zona omogenea, essendo al contrario necessario verificare l'identità di regolamentazione complessiva tra le due sottozone, in quanto laddove le diversità di disciplina tra le diverse sottozone abbiano "un'apprezzabile incidenza sostanziale sulla destinazione di indirizzo dei rispettivi fondi" ciò comporta una effettiva diversità di disciplina voluta dal pianificatore che fa venire meno il carattere dell'omogeneità urbanistica tra i rispettivi fondi. A tale proposito gli elementi da valutare, che la giurisprudenza ha individuato al fine di ritenere l'omogeneità di regolamentazione tra diverse sottozone, sono l'indice di fabbricabilità fondiaria, il lotto minimo richiesto, le tipologie di interventi consentiti, l'altezza massima. Dall'insieme di questi elementi deve quindi l'amministrazione comunale verificare che le sottozone nelle quali ricadono i lotti tra i quali è richiesto il trasferimento di diritti edificatori si caratterizzino come omogenee urbanisticamente e che di conseguenza l'asservimento della volumetria realizzabile su un lotto a favore di un altro, il quale in tal modo realizza una maggiore edificabilità, non alteri quelle precipue caratteristiche tipologiche che il pianificatore ha inteso conferire alla sottozona (C.d.S., sez. V, n. 1172/2003).

- Il secondo requisito delineato dalla giurisprudenza consiste nella contiguità tra i fondi, intesa come "effettiva e significativa vicinanza del fondo asservito rispetto a quello oggetto dell'edificazione " (C.d.S., sez. V, n. 400/1998). Tale requisito è stato nel tempo declinato dalla giurisprudenza affermandosi che "la contiguità dei fondi non deve intendersi nel senso della adiacenza, ossia della continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate, bensi' come effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti" (C.d.S., sez. V, n. 6734/2003), che "i fondi non debbano necessariamente essere adiacenti, potendo anche essere significativamente vicini" (C.d.S., sez. IV, n. 2488/2006) e che "la contiguità sussiste non solo nel caso di lotti confinanti o fronteggianti per tutta la linea di confine, ma anche quando i medesimi siano materialmente vicini tra loro o siano congiunti in qualche punto seppure non materialmente accomunati per tutta la loro estensione e lungo una medesima linea di confine " (C.d.S., sez. V, n. 41 95/201 3). Intendendo in tal modo detto criterio, ad esempio, sono stati ritenuti contigui fondi distanti 35 metri (C.d.S., sez. V, n. 6734/2003) e 140 metri (C.d.S., sez. VI, n.1 398/201 6). Giurisprudenza amministrativa di prime cure, inoltre, ribadendo comunque che la contiguità va intesa "non come una condizione fisica (ossia contiguità territoriale) ma qiuridica" ritiene in ogni caso che essa "viene a mancare quando tra i fondi sussistano una o più aree aventi destinazioni urbanistiche incompatibili con l'edificazione " (TAR Puglia, Lecce, sez. I i i, n. 776/201 2), caso di specie in cui è stata ritenuta sussistere la vicinanza tra fondi distanti 40 metri (analogamente TAR Sicil ia, Catania, sez. I, n. 1 880/2015). Naturalmente è evidente che la valutazione circa la effettiva e significativa vicinanza tra i fondi deve essere effettuata tenendo conto dell'estensione del territorio comunale.
- Detto quanto sopra, in base ai criteri illustrati, nel caso approfondibili consultando le sentenze citate, resta in capo al Comune l'apprezzamento nel caso concreto della sussistenza delle condizioni per consentire il richiesto trasferimento di diritti edificatori;

RILEVATO che la dottrina, la giurisprudenza e il suddetto parere regionale hanno tracciato quindi con sufficiente chiarezza i tratti distintivi del contratto di cessione dei diritti edificatori o di trasferimento di cubatura rendendolo ammissibile solo nelle fattispecie precedentemente analizzate;

ACCERTATO che il presupposto del trasferimento o asservimento di volumetrie deve essere rinvenuto nell'osservanza del rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell'area di riferimento e, cioè, dell'indice di fabbricabilità, per il rispetto del quale assume esclusiva rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e cubatura realizzabile in un determinato ambito territoriale resti nei limiti fissati dallo strumento urbanistico generale, facendo salve le prescrizioni urbanistiche riguardanti le distanze, le altezze, le tipologie edilizie, ecc.) dettate dalle N.T.A. per la zona omogenea interessata dall'intervento, e che tale asservimento non può, quindi, vanificare la complessiva pianificazione dislocativa dei carichi insediativi prefissata dallo strumento urbanistico comunale rispettando l'indice territoriale dell'intera zona e del complessivo carico urbanistico (Cons. Stato. Sez. VI. 8 aprile 2016, n. 1398);

ATTESO CHE:

- il trasferimento del diritto edificatorio , nell'ambito della medesima zona territoriale omogenea, non produce aggravio di nuovo volume urbanistico a livello generale e mantiene inalterati i carichi urbanistici delle singole zone omogenee del P.R.G., in quanto la cessione totale o parziale della cubatura di diritto edificabile in un fondo, esclude ogni successiva utilizzazione della stessa ai fini edificatori, indipendentemente dal passaggio di proprietà successivo all'asservimento;
- il ruolo spettante al Comune si estrinseca in un controllo sull'attività edilizia e sull'uso del territorio;
- non sussistono disposizioni ostative dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente di Priverno nell'applicazione dell'istituto della cessione di cubatura;
- l'applicazione dell'istituto della cessione di diritti edificatori qualora finalizzata al recupero e alla razionalizzazione di volumi edilizi esistenti, esclude nuove costruzioni consentendo di limitare il consumo di nuovo suolo libero per fini edificatori;
- La prima questione attiene al cosiddetto trasferimento di cubatura ovvero all'istituto introdotto dall'art. 5 d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n.106, che dispone: "per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643, del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente: "2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale".";
- è pacifico in giurisprudenza che la cessione di cubatura è un istituto utilizzabile in sede di rilascio di permesso di costruire e la giurisprudenza amministrativa, nonché quella penale, è concorde nel ritenere che essa sia utilizzabile, in presenza di particolari condizioni e limiti, per cui può avvenire solo tra fondi:

RITENUTO necessario definire criteri chiari ed imparziali per l'applicazione del citato istituto, che consentano sia agli uffici comunali che all'utenza di orientarsi senza incertezze, di evitare discrezionalità applicative nelle decisioni ed accelerare i procedimenti;

VISTO, a tale scopo, il Regolamento dei criteri e modalità per l'attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie con l'istituzione del Registro comunale dei diritti edificatori che si allega alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale;

VISTA

la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la L. 47/85 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 36/87 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

- il D.L. 13 maggio 2011 n. 50, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106;
- l'articolo 2643 del Codice Civile;
- il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 11 (Ines, Onorati, Delogu, Cristofari, Fanelli, Federici, Antonini, Quattrociocche, Bilancia, Guadagnoli, Dell'Unto),

Astenuti n. 2 (Desideri, Fania),

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) DI APPROVARE il Regolamento dei criteri e modalità per l'attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie che forma parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportati i principi e le regole operative per l'applicazione dell'istituto della cessione di cubatura;
- **3) DI ISTITUIRE** il Registro comunale dei diritti edificatori come previsto nel su richiamato regolamento dei criteri e modalità per l'attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie;
- **4) DI DARE ATTO** che il rilascio del titolo abilitativo edilizio che prevede la cessione/asservimento di cubatura o di superfici, deve essere subordinato a:
- a) in caso di asservimento di cubatura o di superfici in particelle di proprietà diverse, al possesso dell'atto di asservimento, registrato e trascritto, in cui si evince espressamente che il titolare dell'area da vincolare si obbliga per se e per i suoi successori ed aventi causa a non edificare sul fondo (o parte di esso), individuando le particelle catastali interessate dall'asservimento volumetrico o di superficie;
- b) in caso di asservimento di cubatura in particelle costituenti un'unica proprietà, al possesso di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, in cui si evince espressamente che il titolare dell'area da vincolare si obbliga per se e per i suoi successori ed aventi causa a non edificare sul fondo (o parte di esso), individuando le particelle catastali interessate dall'asservimento volumetrico;
- 5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale in termini di impegni spesa.

Successivamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO l'art.134, ultimo comma, del D. Lgs n.267/2000 TUEL;
- RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito;
 - VISTO l'esito della votazione:
 - Favorevoli n. 11(Ines, Guadagnoli, Onorati, Delogu, Antonini, Federici, Fanelli, Quattrociocche, Bilancia, Dell'Unto, Cristofari)

Astenuti

n. 4 (Desideri, Fania)

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI PRIVERNO

DIPARTIMENTO 3 TECNICO

"REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA CESSIONE DI CUBATURA E TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIE"

CRITERI E MODALITÀ' PER L'ATTUAZIONE DELLA CESSIONE DI CUBATURA E TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIE (D.L. 13 maggio 2011 n. 50, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106)

allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. de

ARTICOLO 1 - OGGETTO, FINALITÀ' RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1. Le presenti disposizioni applicative riguardano i criteri e le modalità per dare attuazione alla cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.L. 13 maggio 2011 n. 50, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106, che prevede la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia. I diritti edificatori sono, pertanto, costituiti da mc (metri cubi) o mq (metri quadrati) a seconda delle zone omogenee edificabili.
- 2. La finalità del presente regolamento è quella di evitare che l'applicazione di tale opportunità possa determinare modificazioni nella gestione urbanistica ed edilizia del comune di Priverno con effetti distorsivi nella corretta pianificazione della città e del territorio. In particolare, la cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie e di superfici deve potersi effettuare nel rispetto delle norme speciali della legislazione urbanistica e di settore e di quanto è, inoltre, normato dagli strumenti urbanistici vigenti, specialmente, in ordine agli indici di densità fondiaria ed edilizia.
- 3. Pertanto, sono incompatibili e quindi non ammissibili con la cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie e superfici:
- a) eccessive concentrazioni di volumetrie non compatibili con il carattere agricolo e con le esigenze di salvaguardia e produttive del paesaggio rurale delle Zone "E" del territorio comunale per evitare, altresì, nuovo consumo di suolo libero;
- b) determinazione di surplus di standard urbanistici nei comparti che cedono la cubatura e, al contrario, un deficit di standard urbanistici nei comparti che ricevono la cubatura per quanto riguarda le altre Zone Territoriali Omogenee del P.R.G.;

ARTICOLO 2-DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente Regolamento si hanno le seguenti definizioni: "Cessione di cubatura" = negozio giuridico in cui il proprietario cedente rinuncia a realizzare la cubatura o la superficie attribuita al proprio fondo, in base agli strumenti urbanistici, per trasferirla su un altro fondo (cessionario);
- "Area di origine" = Area su cui si origina e che cede la cubatura (diritto edificatorio);
- 3. "Area di ricaduta" = Area che accoglie e utilizza la cubatura o la superficie proveniente dall'area di origine, in sostanza l'area in cui si colloca l'edificazione;

ARTICOLO 3 - CRITERI GENERALI

- 1. Presupposto necessario e fondamentale della cessione di cubatura o di superficie è la presenza di un fondo cedente ("Area di origine") ed uno cessionario ("Area di ricaduta").
- 2. Tale modo di operare, tuttavia, non è di carattere cogente poiché la cessione (o delocalizzazione) di cubatura non è esercitabile automaticamente ma occorre, per potersi determinare, una coerenza e congruenza con la normativa statale e con lo strumento urbanistico e le aree, come definite al precedente comma, devono essere comunque compatibili tra di loro per destinazione urbanistica di P.R.G. e successive varianti.
- 3. Tale operazione sarà possibile sulla base dei seguenti principi generali:
- a) i fondi, le aree non devono essere necessariamente adiacenti, potendo anche essere nelle prossimità;
- a1) A tale scopo, non ritenendo opportuno inserire alcun riferimento metrico-numerico esatto dal momento che non è possibile comprendere in un unico valore tutte le possibili situazioni urbanistiche del territorio comunale, ne deriva che, allo scopo di non trovarsi in seguito in una situazione di "area di ricaduta" impraticabile del diritto edificatorio, in quanto esso è originato o decollato da un'area territorialmente assolutamente avulsa da quella di destinazione, è opportuno verificare e quindi farsi approvare preliminarmente, preventivamente e congiuntamente con lo Sportello Unico per l'Edilizia o con lo Sportello Unico per le Attività Produttive la legittimità del "passaggio" del credito volumetrico di superficie.
- b) le stesse aree devono avere la medesima destinazione urbanistica, con riferimento alla classificazione delle Zone Territoriali Omogenee (articolo 2 del D.M. n. 1444 del 2 febbraio 1968), previste nel vigente P.R.G. del Comune di Priverno e la stessa destinazione d'uso. Si precisa che in tal senso la destinazione d'uso va intesa in senso generale con riferimento alle categorie funzionali degli immobili o unità funzionali (ovvero residenza con residenza; produttiva con produttiva; commerciale con commerciale; turistico-ricettiva con turistico-ricettiva, ecc.) elencate nell'articolo 23 ter del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm e ii.. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge, è sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale.
- b1) Rispetto all'anzidetta classificazione fondamentale è utile precisare che non sono da considerare, ai fini delle cessioni di volumetrie, le Zone A (centri storici) in quanto non possiedono alcuna possibilità di cedere o di ricevere cubatura, dal momento che in esse sono possibili solo ed esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente o con previsione di carattere volumetrico derivanti da pianificazione attuativa.
- b2) Tale istituto non è altresì applicabile alle aree agricole **ZONA E Aree destinate ad uso agricolo** e alle relative sottozone che per espressa disposizione normativa regionale beneficiano già autonomamente della facoltà di utilizzare indici edificatori di terreni non contigui;

b2) Parimenti, non sono da considerare, ai fini delle cessioni di volumetria le:

- **SOTTOZONA F1** Attrezzature ed impianti di interesse generale e le zone per attrezzature ed impianti di interesse generale in quanto per esse le destinazioni a standard sono inderogabili.
- SOTTOZONA F2 per servizi scolastici in quanto per esse le destinazioni a standard sono inderogabili.
- **SOTTOZONA F3** per servizi privati in quanto la consistente cessione di aree per l'attuazione dei comparti o delle aree non permette una equilibrata trasformazione urbanistica delle zone interessate.
- **SOTTOZONA F4** Aree a Verde Pubblico in quanto per esse le destinazioni a standard sono inderogabili.
- **SOTTOZONA F5** Aree a Verde Attrezzato per lo Sport in quanto le attrezzature previste sono strettamente connesse con l'area di pertinenza e di previsione nel PRG.
- SOTTOZONA F6 Comparti di intervento con cessione di aree per servizi in quanto la consistente cessione di aree per l'attuazione dei comparti o delle aree previste dalle NTA del PRG non permette

una equilibrata trasformazione urbanistica delle zone interessate e quindi la sua eventuale delocalizzazione sostanziale va ad alterare significativamente la percentuale di standards nella zona di origine della cessione.

- c) il fondo asservito (area di origine) resta, per effetto del relativo atto negoziale, inedificabile (totale cessione di cubatura) o relativamente inedificabile (nel caso di parziale cessione di cubatura);
- d) la potenzialità edificatoria di un lotto non può essere ceduta in favore di lotti limitrofi, se questo comporta che la vocazione di zona attribuita ad uno dei lotti dallo strumento urbanistico venga modificata o sconvolta dall'intervento o dall'asservimento di volumetria;
- e) il trasferimento di diritti edificatori non può comportare la deroga ad altri indici e parametri edilizia e/o urbanistici previsti dallo strumento urbanistico generale e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, quali distanze, altezze, tipologia edilizia, ecc.;
- f) l'atto di trasferimento di diritti edificatori (cessione di cubatura) deve essere registrato e trascritto, ai sensi dell'articolo 2643, comma 1, punto 2-bis del Codice Civile, al fine di costituire vincolo permanente sulle proprietà immobiliari interessate dell'operazione;
- g) Rispetto a quanto sopra riportato è necessario indicare le seguenti puntualizzazioni relativamente ai criteri in base ai quali la cubatura relativa o la superficie ad un fondo (Area di origine) può essere ceduta (delocalizzata), totalmente o parzialmente, ad altro fondo cessionario (Area di ricaduta):

g1) - Criteri di carattere generale

- L'area di ricaduta deve essere nella disponibilità del richiedente (atto pubblico o preliminare di acquisto, o autorizzazione del proprietario alla richiesta di permesso di costruire con rilascio dello stesso condizionato all'atto pubblico di vendita)
- L'area di origine deve essere individuata e solo la cubatura o la superficie da trasferire deve essere nella disponibilità del richiedente (atto pubblico di acquisto della cubatura o preliminare di acquisto della cubatura, condizionato alla stipula dell'atto pubblico del permesso di costruire)
- L'area di ricaduta può accogliere solo cubature della stessa destinazione (residenziale-residenziale, produttiva-produttiva, ecc.).
- L'area di origine può cedere cubature per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti.
- Una cubatura residenziale può essere ceduta ad altra area solo se in entrambe le aree è ammessa questa destinazione. Lo stesso vale per qualunque altra destinazione. Ad esempio il volume o la superficie di un'area artigianale non può essere trasferita in altra area e utilizzato per destinazione residenziale o turistico-ricettiva o altre destinazioni. Nell'area di ricaduta è possibile operare cambiamenti di destinazione d'uso, solo se la nuova destinazione è espressamente consentita in entrambe le aree, (ricaduta e di origine) fermo restando il rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (distanze, altezze, eventuale lotto minimo, etc.)

G2) - Applicazione nelle varie zone di P.R.G.:

Zone A1 - A2 (Centro storico)

Nessuna possibilità di cessione se non quelle rese possibili dalle prescrizioni esecutive, da piani attuativi in quanto non le aree possiedono alcun credito edilizio , dal momento che in esse sono possibili solo ed esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente;

SOTTOZONA B1 (zone limitrofe al centro storico già completamente edificate) AREE DI RICADUTA

Nel rispetto di tutti gli interventi previsti per la zona dal P.R.G. la condizione inderogabile, nel solo caso possibile previsto in normativa, essendo l'area da considerarsi fondamentalmente satura, di demolizione e ricostruzione prevista in altra area prossima, è quella della sistemazione ordinata

dell'area di origine che deve risultare come condizione vincolante nel rilascio del titolo abilitativo, da verificare al momento dell' agibilità. . Inoltre l'incremento della eventuale cubatura, conseguente al trasferimento dei diritti edificatori, non dovrà superare il 50% di quella già eventualmente presente sull'area.

AREE DI ORIGINE

L'area di origine, in caso di demolizione e ricostruzione, può cedere cubature per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti. L'area di origine dovrà ricadere nella stessa Zona B1. La parte dell'area di origine, che rimane dopo la demolizione inedificata, deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area di origine dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica. Ciò deve risultare come condizione vincolante ed essenziale nel titolo abilitativo per l'area di ricaduta.

SOTTOZONA B2. Trattasi delle zone già intensamente edificate.

AREE DI RICADUTA

Nel rispetto di tutti gli altri indici e di tutti i parametri previsti per la zona dal P.R.G. (altezze, distanze, parcheggi, etc.) la zona può ricevere la cubatura solo da altre zone B tranne che dalla B1. La condizione inderogabile della sistemazione ordinata dell'area di origine deve risultare come condizione vincolante nel rilascio del titolo abilitativo, da verificare al momento dell'agibilità.

AREE DI ORIGINE

L'area di origine può cedere cubature per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti. L'area di origine dovrà ricadere nella stessa Zona B2 e può trasferire cubatura solo nella stessa zona B2. La parte dell'area di origine che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area di origine dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica. Ciò deve risultare come condizione vincolante ed essenziale nel titolo abilitativo per l'area di ricaduta.

• SOTTOZONA B3 Trattasi delle zone già urbanizzate da completare.

AREE DI RICADUTA

Nel rispetto di tutti gli altri indici e di tutti i parametri previsti per la zona dal P.R.G. (altezze, distanze, etc.) non può assumere cubature da B2 e B1 e assumerla dalla zona B3 e dalla B4. La condizione inderogabile della sistemazione ordinata dell'area di origine deve risultare come condizione vincolante nel rilascio del titolo abilitativo, da verificare al momento dell'agibilità.

AREE DI ORIGINE

L'area di origine può cedere cubature per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti e potrà cedere cubatura oltre che nella stessa zona B3 anche nella zona B2. La parte dell'area di origine che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area di origine dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica. Ciò deve risultare come condizione vincolante ed essenziale nel titolo abilitativo per l'area di ricaduta.

SOTTOZONA B4

AREE DI RICADUTA

Nel rispetto di tutti gli altri indici e di tutti i parametri previsti per la zona dal P.R.G. (altezze, distanze, etc.) non può assumere la cubatura dalle altre zone B tranne che per la stessa zona B4. che La

condizione inderogabile della sistemazione ordinata dell'area di origine deve risultare come condizione vincolante nel rilascio del titolo abilitativo, da verificare al momento dell'agibilità.

AREE DI ORIGINE

L'area di origine può cedere cubature per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti. L'area di origine dovrà ricadere nella stessa Zona B4 e può cedere la cubatura alle altre zone B tranne che per la zona B1 satura. La parte dell'area di origine che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area di origine dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica. Ciò deve risultare come condizione vincolante ed essenziale nel titolo abilitativo per l'area di ricaduta.

SOTTOZONA C1 - Destinata a P.E.E.P.

Non è da considerare, ai fini delle cessioni di volumetrie, la sottozona in esame (PEEP) in quanto non vi è alcuna possibilità di cessione o di ricezione di cubatura, dal momento che non sono possibili interventi in altre zone PEEP se non in aree già precedentemente edificate e esaurite e quindi con previsione di carattere volumetrico ulteriore derivanti da pianificazione attuativa.

SOTTOZONA C2 - Zone residenziali di espansione

AREE DI RICADUTA

Nel rispetto delle categorie di intervento, di tutti gli altri indici e di tutti i parametri previsti per la zona dal P.R.G. (altezze, distanze, parcheggi, visuale libera, lotto minimo, rapporto di copertura, urbanizzazioni, parcheggi, visuale libera, etc.) può ricevere cubatura solo da altre zone C2. La condizione inderogabile della sistemazione ordinata dell'area di origine deve risultare come condizione vincolante nel rilascio del titolo abilitativo, da verificare al momento dell'abitabilità e/o agibilità.

AREE DI ORIGINE

L'area di origine può cedere cubature per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti e dovrà ricadere nella stessa Zona C2. La parte dell'area di origine che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area di origine dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica. Ciò deve risultare come condizione vincolante ed essenziale nel titolo abilitativo per l'area di ricaduta.

SOTTOZONA D1 Attività industriali ed artigianali

AREE DI RICADUTA

Nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze, indice di superficie ecc.), il credito di superficie sull'area di ricaduta può derivare solo da aree D1 e potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente. Questa condizione deve essere riportata nel titolo edilizio abilitativo.

AREE DI ORIGINE

L'area di origine deve ricadere nella stessa Zona D1. La parte dell'area di origine che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area di origine dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e

documentazione fotografica, necessaria ad ottenere il rilascio del titolo edilizio conformativo (abitabilità e/o agibilità).

• SOTTOZONA D2 Attività produttive esistenti

AREE DI RICADUTA

Nel rispetto di tutti gli interventi previsti per la zona dal P.R.G. la condizione inderogabile , nel solo caso possibile previsto in normativa, essendo l'area considerata satura, di demolizione e ricostruzione prevista in altra area prossima, è quella della sistemazione ordinata dell'area di origine che deve risultare come condizione vincolante nel rilascio del titolo abilitativo, da verificare al momento dell' agibilità. Inoltre l'incremento di indice fondiario di copertura, conseguente al trasferimento dei diritti edificatori, non dovrà superare il 30% di quello esistente già sull'area e l'edificio oggetto di demolizione sia dismesso da tempo e non più utilizzato.

AREE DI ORIGINE

L'area di origine, nel solo caso possibile previsto in normativa di demolizione e ricostruzione, può cedere superfici per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti. L'area di origine dovrà ricadere nella stessa Zona D2. La parte dell'area di origine, che diventa con la demolizione libera da edificazione, deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area di origine dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica. Ciò deve risultare come condizione vincolante ed essenziale nel titolo abilitativo per l'area di ricaduta.

SOTTOZONA D3 Attività Estrattive

Non è da considerare, ai fini delle cessioni di superfici per le attività produttive, in quanto la sottozona in esame non presenta alcuna necessità di cessione o di ricezione di superfici, dal momento che queste aree sono di notevole entità superficiaria e non si ravvede quindi la necessità di ulteriori concentrazione di superfici produttive. Inoltre la normativa regionale sulle cave consente già notevoli facilitazioni per tali attività.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI E MODALITÀ' DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI

Il trasferimento a terzi o a se stesso dei diritti edificatori (delocalizzazione di volumetrie) deve, inoltre, rispettare le seguenti altre condizioni:

- A) Il richiedente il permesso di costruire che intenda asservire alla costruzione da realizzare una cubatura appartenente ad area diversa da quella di diretta pertinenza, prima del rilascio del titolo abilitativo, deve produrre l'atto pubblico di acquisto, registrato e trascritto, del diritto di cubatura dell'area di provenienza trasferito all'area di destinazione contenente, tra l'altro, l'obbligo nei confronti del Comune da parte del proprietario del fondo cedente (sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio), trascritto ex articolo 2645 quater del C.C., alla rinunzia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area di origine come previsto nei criteri sopra elencati di cui al precedente articolo 3.
- B) Nel caso in cui l'area di provenienza sia dello stesso proprietario dell'area di destinazione, il richiedente il permesso di costruire deve produrre l'atto pubblico, unilaterale, registrato e trascritto, in cui il diritto volumetrico dell'area di provenienza viene ceduto all'area di destinazione, contenente, tra l'altro, l'obbligo nei confronti del comune, da parte del richiedente quale proprietario del fondo cedente sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio, trascritto ex 2645 quater del Codice Civile, alla rinunzia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area di origine come previsto nei criteri sopra elencati. Ogni atto notarile avente ad oggetto il trasferimento di diritti edificatori deve porre a carico dell'acquirente l'obbligo di comunicare al

Comune l'avvenuta cessione e gli estremi dell'atto e tale obbligo deve essere previsto in ogni successivo trasferimento della proprietà dei diritti. L'atto notarile di cessione dei diritti deve sempre contenere, anche nei passaggi di proprietà, successivi al primo:

- 1) l'indicazione degli estremi catastali dell'area di origine;
- 2) gli estremi di tutti i passaggi di proprietà successivi al primo. Il permesso di costruire dovrà espressamente citare gli atti di cui sopra e dovrà, a sua volta, essere trascritto, come per le "ex concessioni edilizie", ai sensi dell'articolo 2643, comma 1, punto 2-bis del Codice Civile.

ARTICOLO 6 - ONERI CONCESSORI

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al pagamento degli oneri del contributo di costruzione (per la parte commisurata al costo di costruzione e per la parte commisurata agli oneri di urbanizzazione), nella misura prevista per le nuove costruzioni vigente nel Comune di Priverno all'atto del rilascio del titolo edilizio abilitativo.

ARTICOLO 7 - REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI (DELOCALIZZAZIONE VOLUMETRICHE)

E' istituito il Registro dei diritti edificatori. Il Registro ha una doppia versione in forma digitale (consultabile permanentemente nel sito internet ufficiale del Comune) e in forma cartacea. Il Registro in forma cartacea è costituito da un libro, timbrato e firmato in ogni sua pagina dal Segretario comunale ed è tenuto e custodito dal Dirigente del Settore Tecnico o dal Responsabile del Servizio dell'edilizia privata, il quale deve consentirne la consultazione da parte dei cittadini interessati. Il Registro (cartaceo e digitale) non ha efficacia probatoria, ma solo indicativa. Il Registro è articolato in diverse Sezioni e contiene le seguenti informazioni:

SEZIONE A _ FONDI SORGENTI DI DIRITTI EDIFICATORI

La Sezione A è suddivisa in tre macro righe riportanti, rispettivamente, le seguenti voci: - Aree sorgenti e diritti edificatori - Atti di trascrizione - Registrazione in altre Sezioni del Registro dei Diritti edificatori (RDE). All'interno delle macro righe si sviluppano le seguenti colonne contenenti: 1) Numero d'ordine progressivo (colonna 1); 2) Generalità del titolare: Cognome e nome (colonna 2) - Data di nascita (colonna 3) -Residenza (colonna 4) - Via e numero civico (colonna5); 3) Fondo di origine : foglio - mappale - subalterno (colonna 6); 4) Superficie dell'area di origine (sorgente) e destinazione urbanistica (colonna 7); 5) Consistenza diritti edificatori generati dall'area di origine (colonna 8); 6) Consistenza diritti edificatori trasferiti a terzi in mq. (colonna 9); 7) Superficie terreno pertinente al diritto edificatorio ceduto in mq. (colonna 10) 8) Diritti edificatori residui non utilizzati (colonna 11); 9) Atto di cessione a terzi (colonna 12) sub articolato in: - data atto di cessione; - notaio; - n° di rep. e raccolta; - data e n°... di registrazione dell'atto; - numero e data di trascrizione dell'atto; - nome cognome/ragione sociale nuovo proprietario; 10) Area di ricaduta della Sezione B (colonna 13)

SEZIONE B FONDI DI RICADUTA DIRITTI EDIFICATORI

La Sezione B è suddivisa nelle seguenti colonne contenenti:

- 1) Numero d'ordine progressivo (colonna 1); 2) Generalità del proprietario-titolare: Cognome e nome (colonna
- 3) Data di nascita (colonna 3) Residenza (colonna 4) Via e numero civico (colonna5); 4) Fondo di ricaduta: foglio mappale subalterno (colonna 6); 5) Superficie dell'area di ricaduta e destinazione urbanistica (colonna
- 7); 6) Consistenza diritti edificatori ricevuti in mq. (colonna 8); 7) Riferimento atto di provenienza (colonna 9);
- 8) Dotazione totale fondo di ricaduta (colonna 10); 9) Titolo abilitativo urbanistico o edilizio emanato (colonna 11); 10) Data e protocollo, n°.... di registrazione del titolo abilitativo edilizio emanato (colonna 12).

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 2020

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. ORDINAMENTO EE.LL. D.Lgs. N.267 DEL 18/08/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIB. DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA CESSIONE DI CUBATURA E TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIE

UFFICIO: DIPARTIMENTO N. 3

(art.49, comma 1 del Dec.Lgs.n.267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

II RESPONSABILE DEL III DIPARTIMENTO Arch. Valter FARINA

Data 14/5/2020

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE F.to Dott.ssa Elide DELL'UNTO

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa Margherita Martino

	REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124	D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)	
N.	1348 Reg. Pubbl.		
pre	rtifico io sottoscritto Segretario comunale su con esente verbale è stato pubblicato il giorno <u>1º</u> posto per 15 giorni consecutivi.	forme dichiarazione del Messo, che copia del GIU 2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà	
IL	MESSO NOTIFICATORE 11 GIU 2020	IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa Margherita Martino	
È	copia conforme all'originale da servire per uso amm	inistrativo.	
Da	lla Residenza Comunale Iì, <u>11 GIU 2020</u>	IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott ssa Margherita Martino	
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art.134	D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)	
	Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Alb Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 1 agosto 2000 n. 267 in data		
	Resa immediatamente eseguibile		
		IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa Margherita Martino	
 0	La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267		
	11 GIU 2020	IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa Margherita Martino	

